

# Comune di Melara

## Provincia di Rovigo

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

#### **RICOGNIZIONE ED ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2018, EX ART.20,COMMA 1, D.LGS. 175/2016**

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 200, n. 267;

Vista la proposta di delibera di consiglio comunale n. 36 del 03/12/2020 avente come oggetto: RICOGNIZIONE ED ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2019, EX ART.20,COMMA 1, D.LGS. 175/2016

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente, predisponendo eventualmente un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.

4 T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.24, comma 5, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate

dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le linee guida concordate dal M.e.f. e dalla Corte dei Conti, per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali, in merito alla revisione periodica delle partecipazioni, ex art.20 del D.lgs. 175/2016 e l'annesso modello standard (all. A);

VERIFICATO che in base alla citata normativa, non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni o per adottare le altre misure previste dall'art. 20, comma 1, in quanto svolgono le attività di cui all'art.4 e non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art.20, comma 2 del T.U.S.P.;

VISTO che la revisione ordinaria di cui al citato art.20, rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Verificato l'esito dell'esame ricognitivo istruito dagli uffici dell'ente riguardante tutte le partecipate riportate nell'Allegato A

Acquisito il Parete tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria Rag. Nicola Armini;

Effettuate le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) D.Lgs. 267/2000

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- In ordine all'approvazione della proposta deliberativa indicata in oggetto circa il mantenimento delle partecipazioni delle Società

#### **- INVITA L'ENTE**

- A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- A verificare i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

**L'Organo di Revisione**

**Economico-Finanziaria**



**Dott. Ludovico Mantoan**